

COMUNE DI PISTOIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani.....	4
Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	4
Art. 5 Soggetto attivo.....	5
Art. 6 Presupposto impositivo e definizioni.....	5
Art. 7 Soggetti passivi.....	5
Art. 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	6
Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	7
Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti speciali	7
Art. 11 Superficie degli immobili.....	9
Art. 12 Costo di gestione.....	9
Art. 13 Determinazione della tariffa.....	9
Art. 14 Articolazione della tariffa.....	10
Art. 15 Periodi di applicazione	10
Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche.....	10
Art. 17 Occupanti le utenze domestiche.....	10
Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche.....	11
Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche.....	11
Art. 20 Scuole statali.....	12
Art. 21 Tariffa giornaliera.....	12
Art. 22 Tributo provinciale.....	12
Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche.....	12
Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	13
Art. 25 Riduzioni per il recupero e il riciclo	13
Art. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	15
Art. 27 Ulteriori riduzioni.....	15
Art. 28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	16
Art. 29 Obbligo di dichiarazione.....	16
Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	17
Art. 31 Poteri del Comune.....	18
Art. 32 Accertamento.....	18
Art. 33 Sanzioni.....	19
Art. 34 Riscossione.....	19
Art. 35 Interessi.....	20
Art. 36 Rimborsi.....	20
Art. 37 Somme di modesto ammontare.....	20
Art. 38 Contenzioso.....	20
Art. 39 Entrata in vigore e abrogazioni.....	21
Art. 40 Clausola di adeguamento.....	21
Art. 41 Disposizioni finali	21
Art. 42 Disposizioni Straordinarie.....	22

ALLEGATO1.....	23
----------------	----

Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e successive modificazioni, in particolare stabilendo condizioni e modalità per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1, comma 668 della Legge n. 147/2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai Regolamenti comunali di igiene e del servizio di gestione dei rifiuti, dalla normativa regionale nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Per la definizione di "rifiuto", "rifiuto urbano" e "rifiuto speciale" si richiamano le definizioni formulate dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. nonché, per quanto non in contrasto, dal Regolamento Comunale del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Il D.Lgs. n. 116/2020, modificando l'art. 183 del D. Lgs. 152/2006, in particolare la definizione di "rifiuti urbani", ha comportato come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati".

Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Per l'individuazione delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia a quelle individuate dall'art. 185 e 186 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm e dal Regolamento Comunale per la gestione del servizio di igiene urbana, per quanto non in contrasto.

Art. 5 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Titolo II

Presupposto e soggetti passivi

Art. 6 Presupposto impositivo e definizioni

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esenzioni o riduzioni della tassa.
3. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, discoteche, cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 7 Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Relativamente alle utenze domestiche la TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 Esclusioni

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le superfici adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. Nel caso di utenze condominiali non separabili, purché non si tratti di erogazione di energia elettrica, saranno considerati, ai fini dell'esclusione, gli effettivi consumi;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, che le rendono interamente e oggettivamente inutilizzabili, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree e i locali aziendali non utilizzati, appositamente delimitati, cui è interdetto l'accesso;
 - f) gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con l'esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe, templi o altri locali formalmente adibiti a scopi religiosi;
 - g) gli edifici comunali destinati ad attività istituzionali.
2. Sono inoltre esenti dalla TARI, a norma dell'articolo 1, comma 641 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili tra cui a titolo esemplificativo i parcheggi gratuiti, ivi comprese le aree destinate a parcheggio dei dipendenti e dei clienti e le aree di transito, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. Sono altresì esenti dalla TARI, a norma dell'articolo 185, comma 1 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e i piazzali per il carico e lo scarico ad uso delle imprese agricole.
4. Le circostanze di cui al comma primo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentare a pena di decadenza entro il termine di cui al successivo articolo 30 ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o risultanti da provvedimenti interdittivi emessi dell'autorità competente.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 8.

Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

a bis) le superfici dei locali e delle aree ove si producono rifiuti speciali derivanti dalle attività agricole e dalle attività connesse di cui all'articolo 2135 C.C., con l'esclusione delle superfici adibite a civile abitazione e delle loro pertinenze;

b) le superfici delle attività artigianali in cui sono insediati macchinari o in cui si esplicano processi produttivi che generano rifiuti speciali, per i quali il produttore dimostri di aver correttamente provveduto con propri oneri allo smaltimento e attesti di aver destinato l'intero flusso di rifiuti generato da tali processi, a canali di smaltimento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

b bis) le superfici dei locali dove avviene esclusivamente la lavorazione industriale, con l'esclusione delle superfici non direttamente destinate alla produzione, ma utilizzate per l'esercizio di attività accessorie, di natura non industriale, come mense, uffici, servizi, depositi o magazzini non legati funzionalmente alle attività produttive di rifiuti speciali;

c) ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art.1 della legge n. 147/2013, le superfici di magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente punto b) e b bis) che generano rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs 152/2006 e dell'articolo 17 del Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti. Detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:

- I. devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione, e fisicamente adiacenti ad esse;
- II. devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera b);
- III. devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- i. non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- ii. funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;

- iii. fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- iv. gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali;
- v. destinati a deposito e stoccaggio di prodotti in uscita dal ciclo produttivo perché il loro impiego non determina la produzione di rifiuti speciali.

3. Fermo restando l'esclusione dalla TARI per le superfici specificatamente caratterizzate dalla produzione di rifiuti speciali, come previsto dal comma 1, relativamente alle attività di seguito indicate, come criterio residuale, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia eccessivamente difficoltoso accertare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	riduzione
1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	30%
2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	30%
3) Tipografie artigiane	10%
4) Autocarrozzerie	35%
5) Produzione di Ceramiche	20%
6) Decorazione, molatura vetro	10%
7) Falegnamerie	20%
8) Laboratori di analisi, di odontotecnico, di veterinario e studi medici	5%
9) Negozi di parrucchiera e estetista	5%
10) Gommisti	40%
11) Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	20%
12) Calzaturifici	35%
13) Concerie, tintorie pelli	40%
14) Galvanotecnica e verniciature	20%
15) Distributori carburante	20%
16) Lavanderie	10%
17) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	25%
18) Locali dell'industria tessile	10%
19) Ospedali, case di cura e di riposo, centri residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili, malati psichiatrici e persone affette da dipendenze	20%
20) Cantine e frantoi con carattere industriale	30%
21) Laboratori fotografici	10%
22) Florovivaismo	38%
23) Cimiteri	30%
24) Locali ove si producono scarti di origine animale	25%
25) Tribune di impianti sportivi	30%
26) Parcheggi privati a pagamento	20%
27) Aree scoperte operative eccedenti mq. 100	20%
28) Aree scoperte operative eccedenti mq. 500	25%
29) Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000	30%
30) Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000	35%
31) Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000	40%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché individuare le superfici di

formazione dei rifiuti o sostanze (specificandone il perimetro) e, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

5. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 11 Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Terminate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune di cui al comma precedente, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari non a destinazione ordinaria, iscritte o scrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate nel precedente sistema di tariffazione.

TITOLO III

Tariffe

Art. 12 Costo di gestione

1. La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.L. n. 36/2013, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani.

Art. 13 Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde una distinta obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o altra data indicata nelle disposizioni normative.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
5. Nella determinazione dei costi di cui al precedente articolo, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 14 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, è assicurata dall'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino a un massimo del 5% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Art. 15 Periodi di applicazione

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per la definizione di pertinenza e l'assoggettamento a tributo della relativa superficie si applicano i criteri stabiliti dalla vigente normativa IMU, ovvero per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e

dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi residenziali, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non abbiano la residenza nell'alloggio da assoggettare a TARI, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti (ad esempio Comunità residenziali, case famiglia, ecc.), si assume come numero degli occupanti, quello di una unità ogni 36 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche, se condotte da persona fisica, e si assume come numero degli occupanti, quello di una unità ogni 36 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Ogni variazione in corso d'anno della composizione del nucleo familiare ha efficacia, ai fini del computo della tariffa dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso. Per le variazioni dei componenti residenti il comune procede all'accertamento d'ufficio sulla base dei dati acquisiti dall'ufficio anagrafe; i relativi conguagli saranno computati nella prima richiesta di pagamento utile successiva all'avvenuto accertamento delle variazioni.

Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie indicate nelle tabelle 3 A e 4 A dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, fatta eccezione per le categorie identificate al numero 31 e 32 come specificato nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie previste dall'allegato A viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, con prevalenza dell'attività effettivamente svolta, nei locali da tassare rispetto a detta classificazione.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio ed è riferita all'attività principale ivi svolta; resta salva la possibilità da parte del Comune, in sede di verifica, di applicare una pluralità di tariffe, corrispondenti alla specifica tipologia d'uso, alle superfici con distinta utilizzazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Nel caso in cui sia stata accertata dal Comune l'impossibilità di distinguere le diverse superfici, si applica per l'intera unità la tassa dovuta per le utenze domestiche.

Art. 20 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 21 Tariffa giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, ove non compresa nel Canone Unico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e può essere aumentata sino al 100% con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero, eventualmente, per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 22 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

TITOLO IV

Riduzioni e agevolazioni

Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come da risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione fino ad un massimo del 20%, con percentuale stabilita annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%; in alternativa la riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione; relativamente alle lettere b), c) e d) la sussistenza di dette condizioni dovrà essere dichiarata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. Oltre detto termine la riduzione decorrerà dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- 1. La tariffa si applica con una riduzione del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Articolo 25 Riduzioni per il recupero e il riciclo

- 1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa, mentre rimane comunque dovuta la parte fissa della tassa.
- 2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare al gestore del servizio apposita istanza entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento. Per il solo anno 2021 l'istanza potrà essere presentata entro il 31 maggio con effetto dal 1 gennaio 2022. Le comunicazioni presentate oltre i termini si intendono valide a partire dal secondo anno successivo a quello della dichiarazione. Nella comunicazione l'utente deve indicare i quantitativi dei rifiuti da avviare al recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. All'istanza deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
- 3. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni, l'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza

di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento e sia di costi. L'eventuale diniego del gestore deve essere adeguatamente motivato.

4. La parte variabile viene esclusa dalla tariffa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. La conferma della esclusione della parte variabile è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare entro il 1 febbraio di ciascun anno al gestore, in cui si attestino i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero nell'anno precedente. Il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. In caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta, nei termini previsti dal regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, si procede al recupero della quota variabile relativa all'anno precedente, non spettante, nella prima richiesta di pagamento.

5. Qualora l'utenza non eserciti l'opzione entro il termine previsto dal presente regolamento si intende che abbia optato per il servizio pubblico. In tale ipotesi la scelta dell'utente è revocabile di anno in anno. Resta salva la facoltà comunque di avviare al riciclo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti con le riduzioni previste dal comma successivo.

6. Le utenze non domestiche che intendono rimanere nel servizio pubblico e che avviano a riciclo i propri rifiuti in modo differenziato direttamente o tramite soggetti autorizzati, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionalmente alle quantità avviate a riciclo fino ad un massimo del 100%, in quanto tali frazioni permettono di ridurre i costi complessivi del servizio. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata. Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a riciclo, nell'anno di riferimento, i propri rifiuti. La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) dalla singola utenza, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili [$rp = mq \cdot (Kd)$], ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula: $riduzione = rd \cdot 100 / rp$. La domanda di riduzione tariffaria dovrà essere presentata, allegando la documentazione prevista, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a riciclo. In difetto, tale riduzione non sarà applicata per l'intero anno solare.

7. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge n.147/2013 e dell'art. 37 della legge n. 221/2015, le imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D.Lgs n.152/2006, hanno diritto ad una riduzione della tariffa. La valorizzazione della riduzione è determinata annualmente nella delibera delle tariffe. La richiesta della riduzione dovrà essere presentata unitamente alla documentazione di autorizzazione ad effettuare l'attività di compostaggio, secondo i tempi previsti nel precedente comma 6.

8. Ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge n.147/2013 e dell'art. 17 della legge n. 166/2016, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e agli Enti del terzo settore (ETS) per scopi assistenziali, ovvero per l'alimentazione animale, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza è pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), entrambe (percentuale e costo unitario Cu) saranno determinate annualmente nella delibera delle tariffe.

La richiesta della riduzione dovrà essere presentata unitamente alla documentazione necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg, cedute nell'anno precedente, secondo i tempi previsti nel comma 6.

Art. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento di almeno una frazione di rifiuto, misurato dalla strada pubblica al confine della proprietà privata, anche di un terzo non intestatario dell'utenza.
2. La TARI è dovuta nella misura del 10% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27 Ulteriori riduzioni

1. Per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27 di cui alla tabella allegata al presente regolamento) è prevista una riduzione nella misura massima del 50,5% della tariffa in caso di conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche, quali imballaggi e carta, purché il conferimento avvenga tramite modalità, che permettano il rilevamento puntuale degli svuotamenti.
2. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento della riduzione di cui al comma 1 saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del DPR 158/99 è determinata l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero, ad ogni utenza domestica che aderisce a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle singole utenze domestiche viene effettuata dal gestore sulla base delle quantità rilevate dalle raccolte individuali. La riduzione massima applicabile alla parte variabile della tariffa sarà determinata annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Le riduzioni sono riferite all'anno di applicazione del tributo e non sono cumulabili per applicazioni in anni successivi. La valorizzazione della riduzione è determinata nella delibera di approvazione delle tariffe annuali.
4. Ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del DPR 158/99 è determinata l'applicazione di una riduzione per l'avvio al recupero, ad ogni utenza non domestica che aderisca a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei conferimenti attraverso i quali il gestore attesta la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle singole utenze non domestiche viene effettuata dal gestore sulla base delle quantità rilevate dalle raccolte individuali. La riduzione massima applicabile alla parte variabile della tariffa sarà determinata annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Le riduzioni sono riferite all'anno di applicazione del tributo e non sono cumulabili per applicazioni in anni successivi. La valorizzazione della riduzione è determinata nella delibera di approvazione delle tariffe annuali.
5. Per le utenze domestiche che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), può essere prevista la riduzione e/o l'esenzione dal pagamento della TARI, nei limiti e con le modalità stabilite annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe o secondo previsioni di legge.
6. Per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e le utenze non domestiche situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La

valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri per l'individuazione della zone montane e collinari saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.

7. Per le utenze domestiche e non domestiche che svolgano attività nell'ambito dei patti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento comunale della Partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento della riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.

8. Per le utenze non domestiche iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e per quelle relative all'imprenditoria giovanile può essere prevista una riduzione della parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V

Dichiarazione, accertamento e riscossione

Art. 29 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Nel caso di soggetti iscritti all'anagrafe del Comune di appartenenza e ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza, la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione in quanto la variazione del numero di componenti è esclusivamente recepita attraverso i tracciati messi a disposizione del Gestore dall'anagrafe comunale.

2. La dichiarazione, che assume anche valore di richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei co-obbligati ha effetti anche per gli altri.

4. In caso di subentro nel possesso/detenzione da parte di altro soggetto, quando la comunicazione di inizio occupazione o detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, qualora non ancora avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio in corrispondenza del giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.

Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata al Gestore dai soggetti tenuti al pagamento della TARI entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, secondo le modalità indicate dal gestore stesso.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

2-bis. Le dichiarazioni per variazione o cessazione del servizio devono essere presentate al Gestore entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione e producono i loro effetti da tale data, se presentate nel termine indicato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione, se successiva, fatta salva la possibilità di dimostrare, con idonea documentazione, gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva.

2-ter. Le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono il loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la richiesta è presentata entro 90 giorni dall'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni saranno conteggiate in occasione della prima scadenza utile successiva.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo di posta elettronica certificata) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo di posta elettronica certificata);
- c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completo di generalità, indirizzo e numero telefonico;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO, sede legale), nonché l'eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completo di generalità, indirizzo e numero telefonico;
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- f) il numero degli addetti, l'attività svolta nelle superfici oggetto di tassazione e i rifiuti prodotti;
- g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale;
- h) l'individuazione delle superfici escluse dalla tassazione ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
- i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- j) sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

5. La dichiarazione deve essere presentata al Gestore mediante consegna agli sportelli fisici, tramite posta elettronica, anche certificata, raccomandata postale o piattaforme digitali messe a disposizione dal Gestore. La dichiarazione si intende presentata all'atto di ricevimento da parte del Gestore, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; alla data di caricamento sulla piattaforma digitale messa a disposizione dal Gestore, in caso di dichiarazione compilata online.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle richieste di variazione presentate dalle utenze non domestiche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 25 del presente regolamento.

Art. 31 Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per le richieste di esibizione, trasmissione di atti o documenti, risposte a questionari, e simili, il termine massimo per la risposta da parte del destinatario è di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta. Il decorso di tale termine è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Art. 32 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di proposizione del ricorso, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L'avviso di accertamento costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

3. Per tutto quanto non definito nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento comunale delle entrate e successive modificazioni.

Art. 33 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa si applica la sanzione secondo la percentuale e la decorrenza stabilite dalla legge, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34 Riscossione

1. La TARI viene riscossa mediante invio ai contribuenti di avvisi di pagamento ordinari.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate. Le prime due rate di pari importo con scadenza 16 aprile e 16 settembre saranno calcolate a titolo di acconto per un totale pari all'80% della tassa dovuta dell'anno precedente. L'ultima rata, a congruaggio, con scadenza 16 dicembre sarà calcolata con le tariffe dell'anno di riferimento. Il termine di scadenza del pagamento della prima rata o del pagamento in un'unica soluzione è fissato in almeno 30 giorni solari dalla data di emissione del documento della riscossione. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata.

4. Al contribuente che non versi alle scadenze indicate le somme dovute è di norma notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o sistemi telematici aventi lo stesso valore legale, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento per omesso o insufficiente versamento. Tale atto indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, sarà emesso avviso di accertamento con applicazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art. 32.

5. Gli avvisi di pagamento ordinari possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a 100 euro;

- d) la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e) la rate concesse possono essere un numero massimo 12 rate mensili;
- f) sull'importo soggetto a rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- g) in caso di mancato pagamento delle singole rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione.

Art. 35 Interessi

- 1. Per la determinazione degli interessi di mora, di rateazione e di rimborso si rimanda a quanto previsto dal Regolamento comunale delle entrate e successive modificazioni.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36 Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato o diniegato entro centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, salvo diverso limite stabilito dalle norme vigenti.
- 3. Salvo la richiesta di rimborso da parte del contribuente, l'Amministrazione comunale opera sulle somme versate in eccesso tramite compensazione con quanto dovuto per l'annualità successiva, nella prima richiesta di pagamento utile.

Art. 37 Somme di modesto ammontare

- 1. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi alla TARI qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,53 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
- 2. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori 5 euro per anno d'imposta e al rimborso per somme inferiori a euro 16,53 per anno d'imposta comprensivo di interessi, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale delle entrate.
- 3. Le modalità della richiesta e i termini per l'erogazione del rimborso da parte del Comune sono indicati nel Regolamento comunale delle entrate.

Art. 38 Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 39 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Ai sensi dall'articolo 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2013.

Art. 40 Clausola di adeguamento e rinvio

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni imposte della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria, nel rispetto delle competenze del Consiglio comunale.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41 Disposizioni finali

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. Il Comune si avvale per la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI di ALIA SPA, in quanto soggetto aggiudicatario della procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale di ATO Toscana Centro.
3. Per il solo anno 2014 la scadenza della prima rata TARI è posticipata al 16 luglio 2014; ai fini della determinazione del dovuto TARI le riduzioni, previste rispettivamente all'articolo 10, all'articolo 25 e all'articolo 27 comma 1, concesse nel 2013 saranno applicate alla tariffa anche per l'anno 2014. I beneficiari sono tenuti a presentare entro il 30 settembre le comunicazioni e la modulistica previste rispettivamente all'articolo 10 comma 4 lettera b), all'articolo 25 comma 4 e all'articolo 27 comma 2 ai fini della conferma di tale riduzione. In caso di mancata presentazione di tali comunicazioni la riduzione applicata sarà revocata e conguagliata con la prima richiesta di pagamento utile.
4. Per il solo anno 2014 le comunicazioni e la modulistica previste rispettivamente all'articolo 10 comma 4 lettera b), all'articolo 25 comma 4 e all'articolo 27 comma 2 dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2014.
5. Il Comune conferisce l'incarico di responsabile esterno al trattamento di dati personali relativi alla banca dati anagrafica della popolazione del Comune di Pistoia a ALIA S.p.a. ai sensi del D.Lgs 30.6.2003 n. 196.
6. ALIA S.p.A. procederà di conseguenza alla nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati e ne darà comunicazione all'Amministrazione. ALIA S.p.A. è tenuta ad utilizzare i dati personali di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Atto per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalla stessa o dal comune autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Atto, a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal D. Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali e sensibili trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.
7. Per il solo anno 2015 la scadenza della prima rata TARI prevista per il 16 maggio è annullata. Si confermano le due rate del 16 settembre e del 16 novembre che saranno di pari importo.
8. Per il solo anno 2020 la scadenza di pagamento della prima rata come prevista dall'articolo 34, è spostata dal 16 aprile al 16 giugno 2020 per le utenze domestiche. Per le utenze non domestiche è prevista una sola rata in acconto con scadenza 16 settembre pari al 50% della tassa dovuta dell'anno 2019.
9. Per il solo anno 2020 le comunicazioni e la modulistica previste rispettivamente all'articolo 10 comma 4 lettera b) e all'articolo 25 comma 4 potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020.
10. Per l'anno 2023, le disposizioni di cui all'articolo 30, in particolare la circostanza che la dichiarazione debba essere presentata al Gestore entro 90 giorni solari dalla data di inizio del

possesso o della detenzione dei locali assoggettabili alla tassa, relativamente alle occupazioni iniziate nell'anno 2023 ma in data precedente l'approvazione del regolamento, i 90 giorni decorrono dalla data di approvazione del regolamento stesso.

11. Per il solo anno 2025, le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 6, in particolare la data di scadenza della presentazione della domanda di riduzione tariffaria, con idonea documentazione, è prorogata al 30 giugno.

Art. 42 Disposizioni Straordinarie

1. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 32, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28. Il costo complessivo di dette agevolazioni sarà finanziato con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. La riduzione sarà applicata nella rata in acconto con scadenza 16 settembre;

2. Per il solo anno 2021 la scadenza di pagamento della prima rata come prevista dall'articolo 34, è spostata dal 16 aprile al 16 settembre 2021 per le utenze domestiche. Per le utenze non domestiche è prevista una sola rata in acconto con scadenza 16 settembre pari al 50% della tassa dovuta dell'anno 2020.

3. Per il protrarsi della situazione epidemiologia e in ragione dei conseguenti provvedimenti assunti per l'adozione di nuove misure a sostegno delle utenze non domestiche colpite dalla pandemia, si stabilisce la possibilità di riconoscere una riduzione fino al 100% della parte variabile e della parte fissa della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri saranno determinate nella delibera annuale di approvazione delle tariffe.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
31. Florovivaisti
32. Agriturismo, affittacamere, residence